

REGOLAMENTO (CEE) N. 940/87 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 1987
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 764/87 della
Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.
855/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 764/87 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n. 764/87, modificato sono modifi-
cate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	43,77	
	(b) altri	43,50	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4377
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	a) zuccheri canditi	40,26 ⁽¹⁾	0,4377
	b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	38,26 ⁽¹⁾		
d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).